



*Ai Docenti
Agli Studenti*

Oggetto: Decreto Legge 111-21 – **Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.**

Gentilissimi Colleghi e carissimi Studenti,

il Decreto Legge in oggetto introduce a partire dal 1° settembre c.a. nuove disposizioni che impattano sulla ripresa delle attività del nostro Istituto.

1. A partire da tale data e fino al 31 dicembre 2021 le attività didattiche e curricolari saranno svolte prioritariamente in presenza.

Per lo svolgimento di tali attività:

- a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi;
 - b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, assicurando – secondo le modalità e i controlli di seguito riportati – la più ampia partecipazione in presenza degli studenti alle attività didattiche e curricolari, anche tenendo conto delle condizioni strutturali – logistiche degli edifici;
 - c) è fatto divieto di accedere o permanere nei locali dell'Istituto ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
2. Inoltre, sempre a far data dal 1° settembre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione,

tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, universitario e quindi dell'ISSR, nonché gli studenti universitari e dell'ISSR, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 (cosiddetto *green pass*) comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2, lo stato di avvenuta guarigione dall'infezione, ovvero l'effettuazione di un *test* molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al *virus Sars-CoV-2* (art. 1 comma 1 let. B del DL N. 117/06/2021).

L'unica deroga consentita alle nuove è applicata ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Rende, 31/08/2021

Il Direttore

Prof.ssa *Roberta* suor *Raffaella Filomena*